



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 (MI) - C.F. 01401970155
Centralino: 0331.401564 (r.a.) - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

TRIBUTI COMUNALI **INFORMATIVA SALDO 2022**

In data **16/12/2022** scade il termine per effettuare il versamento della rata di saldo della **TARI** (tassa sui rifiuti) e dell'**IMU** (imposta municipale propria) per i contribuenti che hanno effettuato il solo versamento in acconto.



RECAPITI UTILI

Comune di San Giorgio su Legnano – Ufficio Tributi
Indirizzo: Piazza IV Novembre, 7 – 20034 San Giorgio su Legnano (MI)
Telefono: **0331/401564 interno 8** – Email: tributi@sangiorgiosl.org .
L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, nonché il 1° ed il 3° sabato del mese, previo appuntamento.

SALDO TARI 2022

Il Comune ha già provveduto a consegnare presso il domicilio dei contribuenti i modelli per pagare in unica soluzione oppure in due rate. Chi desidera ottenerne un duplicato può richiederlo all'Ufficio Tributi.



SALDO IMU 2022

Per l'anno 2022 sono state confermate le stesse aliquote IMU del 2021:

Tipologie di immobili	Aliquota IMU %
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	6,0 (Detrazione: € 200,00)
Abitazione principale categorie <u>diverse</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	ESENZIONE
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)
Fabbricati C/1 e relative pertinenze (1 per tipologia) il cui proprietario o possessore avvia una attività nell'anno di imposta (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	0,0
Beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	ESENZIONE ex lege dal 2022
Fabbricati rurali ad uso strumentale (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	1,0
Aree edificabili	8,6
Altri immobili (es. seconde case, secondi box, ulteriori pertinenze, negozi, laboratori, magazzini, terreni non edificabili, ecc. purché non rientranti nelle casistiche precedenti)	10,6



Sul sito istituzionale del Comune www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it è disponibile il "Calcolatore IMU 2022", programma personalizzato dell'Amministrazione Comunale: inserendo i dati necessari si ottiene il calcolo dell'importo, la compilazione automatica e la stampa dell'F24 da utilizzare per il pagamento.

I modelli F24 si possono pagare presso tutti gli sportelli postali e bancari (anche se non si è correntisti) o tramite il servizio di *home banking* fornito dal proprio istituto di credito.

Il calcolo del dovuto a titolo di IMU e la compilazione dei modelli di pagamento sono a cura del contribuente.

Per agevolare i cittadini over 65 residenti, l'Ufficio Tributi si rende disponibile ad effettuare su richiesta il calcolo del dovuto IMU e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

COSA È CAMBIATO RISPETTO AL 2021?

A decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati (c.d. "beni merce"). Per fruire dell'agevolazione è necessaria la presentazione di una apposita dichiarazione.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE? È DOVUTA L'IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI?

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le abitazioni principali sono esenti da IMU ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili di lusso: ville, castelli, palazzi, ecc.), per le quali l'IMU è dovuta ugualmente ma con un'aliquota ridotta ed una detrazione di € 200,00.

Allo stesso regime dell'abitazione principale sono assoggettate le pertinenze della stessa, nei limiti di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.



ATTENZIONE: non basta possedere un solo immobile nel territorio comunale o nazionale per far sì che esso sia abitazione principale e quindi esente da IMU, ma servono anche la residenza anagrafica e la dimora abituale.



Qualora un immobile dovesse risultare abitazione principale solo per una parte dell'anno l'IMU è dovuta per i restanti mesi di possesso.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI IMU DOVUTA DAI CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa IMU che stabiliva, in caso di coniugi con residenze separate, l'applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale ad un solo immobile.

Ciascun coniuge ha pertanto il diritto di fruire dell'esenzione per l'abitazione nella quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente, indipendentemente dal fatto che l'altro coniuge risieda in un immobile diverso.